



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CAMERANO

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE – AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COLLETTIVITA`

Vista la Legge Regionale 16 dicembre 2005 n. 36 del 16/12/2005 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il *Regolamento Comunale per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Camerano* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 24/06/2025;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.170 del 28/11/2024 avente ad oggetto "Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - avvio procedure per la formazione della nuova graduatoria";

Vista la Determinazione Dirigenziale del I Settore Affari Generali e Istituzionali, Servizi alla Persona e alla Collettività n.289 del 09/09/2025, con la quale si approva l'avviso e la relativa modulistica;

RENDE NOTO CHE

SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI CAMERANO.

A CHI E' RIVOLTO L'AVVISO

Il presente avviso, finalizzato alla formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Camerano, è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, intendono presentare domanda per l'accesso alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP nel Comune di Camerano.

CITTADINI CHE POSSONO FARE DOMANDA

Ai sensi dell'art. 9 del vigente *Regolamento Comunale per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Camerano* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 24/06/2025, possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ubicato nel territorio del Comune di Camerano, tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a. essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
- b. avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Camerano;
- c. non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 quinquies della L.R. 36/2005;

- d. avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM 159/2013, non superiore al limite massimo di **€ 13.877,00** aumentato del 20% per le famiglie mono-personali (costituite cioè da una sola persona); ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza;
 - e. non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
 - f. non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.
- 1. Il requisito di cui alla lettera f. non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.
 - 2. I soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alla lettera b.
 - 3. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e), anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

della locazione.

NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE L'ALLOGGIO

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo.

Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

Ogni cittadino può appartenere ad un solo nucleo familiare richiedente.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Camerano deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello predisposto e fornito dal Comune o scaricabile dal sito web istituzionale dell'Ente e **presentata in bollo da € 16,00**, entro il termine di scadenza, secondo una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'ufficio protocollo comunale unitamente al documento di identità,
- con raccomandata A.R. relativamente alla quale fa fede il timbro postale di spedizione, unitamente al documento di identità,
- mediante PEC all'indirizzo comune.camerano@halleycert.it relativamente alla quale fa fede la data di spedizione e precisamente:
 - o posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla domanda e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa; i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti;
 - o posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore, in modalità PDF; tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta.
 - o o con qualunque altra modalità prevista dall'avviso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica emanato dall'Ente.

E' causa di esclusione dalla presente procedura la mancata sottoscrizione della domanda da parte del richiedente;

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Allegati

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia fotostatica permesso o carta di soggiorno, per i cittadini di altro Stato non aderenti all'Unione Europea;
- autodichiarazione di attestazione ISEE in corso di validità, del nucleo familiare del richiedente;
- dichiarazione sostitutiva circa le modalità di sostentamento del nucleo familiare in caso di ISEE pari a zero;
- attestazione del datore di lavoro del richiedente, in difetto del requisito della residenza nel Comune di Camerano e contratto di lavoro registrato;



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

- ogni altra documentazione atta a comprovare l'ottenimento di particolare punteggio, espressamente indicata nella domanda stessa.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve pervenire al Comune di Camerano con le modalità sopra descritte, entro e non oltre il 09/10/2025 a pena di esclusione;

Per i cittadini italiani residenti all'estero il suddetto termine è aumentato di 15 giorni, pertanto il termine di scadenza è il 24/10/2025.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, GRADUATORIA PROVVISORIA E GRADUATORIA DEFINITIVA

L'istruttoria delle domande è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del vigente Regolamento Comunale.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità della compilazione e l'esistenza della documentazione prevista dall'avviso pubblico.

A tal fine l'Ufficio competente richiede agli interessati in forma scritta eventuali chiarimenti e/o l'integrazione delle informazioni e/o della documentazione prodotte necessari per la correttezza formale della domanda, fissando il termine perentorio di 15 giorni per la loro presentazione dalla data di ricevimento della comunicazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

- per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione della domanda;
- per gli altri casi, la mancata attribuzione del punteggio

In caso di certificazione ISEE pari a zero, il Comune richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nei modi di legge, attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.

Per la formazione della graduatoria il Comune si avvale di un'apposita Commissione.

La graduatoria provvisoria è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva, assegnando il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a pena della non valutazione della documentazione inoltrata. Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita esplicita informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni nello stesso termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a pena della non valutazione delle controdeduzioni inoltrate.

La Commissione esamina le eventuali osservazioni e le controdeduzioni, acquisisce l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio e quindi formula la graduatoria definitiva, previo accoglimento o rigetto delle osservazioni eventualmente pervenute, rimettendo l'esito dei lavori al Servizio Comunale competente, ai fini dell'approvazione con specifico provvedimento dirigenziale, la quale viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, delle modalità e dei termini per il ricorso in sede giurisdizionale.

La graduatoria ha validità per due anni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale. Scaduto tale termine, la graduatoria decade automaticamente.



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

PUNTEGGI

La Commissione procede alla formulazione delle graduatorie provvisorie e definitive delle domande attribuendo esclusivamente i punteggi di cui all'art.13 del Regolamento Comunale, in relazione rispettivamente, alle condizioni soggettive e oggettive dichiarate dall'aspirante, secondo le modalità, termini e priorità previsti dal Regolamento stesso.

Le condizioni (soggettive e oggettive) che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento di presentazione della domanda.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI, VERIFICHE E RINUNCE

Previa verifica della permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti, in base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dall'Ufficio competente per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata e la stessa equivale ad accettazione dell'assegnazione dell'alloggio.

L'aspirante è tenuto ad esercitare il diritto di scelta dell'appartamento entro e non oltre dieci giorni dalla visita dell'alloggio proposto. Decorso inutilmente tale termine l'interessato decade dal diritto di scelta e si procederà all'assegnazione d'ufficio.

L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario già in domanda e presenti nel nucleo al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione.

L'assegnazione degli alloggi sarà effettuata nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dal D.M. Sanità 05/07/1975.

Non possono essere assegnati alloggi tali da originare situazioni di sovraffollamento e, di norma di sottoutilizzo, e pertanto la superficie dell'alloggio assegnato potrà essere più piccola al massimo del 10% rispetto ai limiti di cui al comma 2 art. 2 L.R. 36/2005.

Il responsabile di settore competente adotta il relativo provvedimento di assegnazione ed entro dieci (10) giorni dalla sua adozione lo trasmette al presidio territorialmente competente dell'ERAP Marche per la stipula del relativo contratto di locazione.

La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia e determina pertanto la decadenza dalla graduatoria.

L'alloggio assegnato deve essere occupato entro trenta (30) giorni dalla stipula del contratto di locazione.

Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene, di norma, senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5 per cento:

- a. famiglie monopersonali: mq. 44;
- b. famiglie composte da due persone: mq. 59;
- c. famiglie composte da tre persone: mq. 68;
- d. famiglie composte da quattro persone: mq. 77;
- e. famiglie composte da cinque persone: mq. 94;
- f. famiglie composte da sei o più persone: mq. 105.



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, il Comune può, con provvedimento motivato, derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq. 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio. In tal caso il Comune e l'ERAP competente propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo dell'assegnazione provvisoria.

I limiti dimensionali di cui ai punti precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente una persona con disabilità e con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili. In tal caso occorre documentare tale condizione mediante attestazione dell'AST competente territorialmente.

I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare per iscritto all'alloggio proposto solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune. La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione e determina pertanto la decadenza dalla graduatoria.

In entrambe le ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione sopra descritte cioè in caso di mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario senza giustificato motivo (art. 19 punto 7) e di rinuncia all'alloggio non motivata (art.19 punto 12), il Comune garantisce il diritto al contraddittorio e, a tal fine, invita l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine perentorio, non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

CONTROLLI

L'Amministrazione comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione.

In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l'Ufficio può attivare idonee procedure di verifica. Tali controlli sono effettuati acquisendo d'ufficio le informazioni attestanti quanto dichiarato dal cittadino.

In caso di necessità, il richiedente è invitato ad indicare l'Ente o l'Amministrazione che detiene le informazioni ovvero i dati indispensabili per il reperimento delle medesime, nonché l'autorizzazione ad accedervi, qualora le stesse non siano direttamente disponibili.

A tal fine il cittadino può deliberatamente esibire la documentazione in suo possesso senza che ne sia comunque tenuto od obbligato.

In ogni caso, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, la domanda che contiene tali estremi viene esclusa dalla graduatoria.

RISERVE DI ALLOGGI E GRADUATORIE SPECIALI

Il Comune, ai sensi dell'art. 20 quinquies, comma 2, lettera g), della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii., con atto deliberativo assunto della Giunta Comunale può riservare una quota annuale di alloggi per far fronte a situazioni di particolare criticità o per realizzare progetti di carattere sociale, in accordo con enti ed istituzioni. La riserva non può comunque superare un terzo degli alloggi disponibili.

Tra le categorie sociali che beneficiano della riserva, definite con l'atto deliberativo di cui al comma 1 del presente articolo, sono comprese in ogni caso:

- a. i soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale di vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 quinquies 1 della L.R.n.36/2005;
- b. i nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico;
- c. i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti di età non superiore a trentacinque anni alla data di pubblicazione del bando;
- d. i soggetti riconosciuti vittime dei reati di violenza domestica nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) convertito, con modificazioni,



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

dalla legge 15 ottobre 2013, n.119. Nell'ipotesi di assenza di domande di assegnazione provenienti da tali riserve obbligatorie, i relativi alloggi rientrano nella disponibilità ordinaria della graduatoria generale comunale.

Qualora la riserva comporti la sola sistemazione provvisoria non eccedente due anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dall'art. 20 quater della L.R.n.36/2005 e ss.mm.ii.

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, valgono le vigenti disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare quelle contenute nella L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento Comunale vigente.

COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO E INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

I richiedenti sono invitati a prendere visione della comunicazione di avvio del procedimento e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, riportata in calce al presente avviso

Comunicazione avvio procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8	
Amministrazione competente	Comune di CAMERANO – Via San Francesco, 24 – 60021 CAMERANO
Oggetto del procedimento	Avviso per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel comune di Camerano - avviso anno 2025
Responsabile del Settore	Responsabile I Settore Affari Generali e Istituzionali, Servizi alla Persona e alla Collettività Dott.ssa Donatella Branca
Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Donatella Branca - I Settore Affari Generali e Istituzionali, Servizi alla Persona e alla Collettività
Inizio e termine del procedimento	L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo, della domanda. Il termine del procedimento coincide con l'approvazione della graduatoria definitiva secondo le modalità di cui al regolamento vigente e normativa regionale.
Inerzia dell'Amministrazione	Decorsi i termini sopra indicati, l'interessato potrà ricorrere direttamente al Tribunale Amministrativo competente (T.A.R. Marche), non oltre un anno dalla pubblicazione dell'atto amministrativo.
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti	Ufficio Servizi Sociali – Via San Francesco, 24 Camerano – con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. n. 241/90 e dal Regolamento comunale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

PRIVACY – Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation

Titolare del trattamento:

Comune di CAMERANO con sede in Via San Francesco n. 24, CAP 60021 Camerano (AN) - Posta elettronica: info@comune.camerano.an.it PEC: comune.camerano@halleycert.it - Telefono centralino: 071.730301; casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dei dati: info@comune.camerano.an.it;

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all'espletamento della procedura per la formazione della graduatoria per gli aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel comune di Camerano, previste dal presente Avviso pubblico dalla L.R. n. 36/2005 s.m.i. e dal vigente *Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Camerano* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 24/05/2022;

La base giuridica del trattamento (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dall'art. 2-sexies, comma 2, lett. m) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., e dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, nonché dalla L.R. n. 36/2005 e per analogia dal vigente regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 24/05/2022 in applicazione anche all'edilizia agevolata per quanto non previsto dalla normativa regionale

Le categorie di dati personali trattati sono: dati anagrafici, codice fiscale, generalità, composizione nucleo familiare, situazione reddituale e patrimoniale, certificazioni relative allo stato di salute, condizione lavorativa.

Fonte da cui hanno origine i dati personali: I dati trattati sono forniti dall'utente e sono all'occorrenza verificati tramite accesso a banche dati interne e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra indicate. **I dati raccolti** potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, sia da parte del Comune di Camerano che della Regione Marche.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato ed è:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia;
- per l'eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.

Alle persone fisiche i cui dati personali vengono trattati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto di chiedere al Responsabile del trattamento l'accesso ai propri dati, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; spetta inoltre il diritto alla portabilità dei dati, ed infine il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale: il/i richiedente/i ha/hanno l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'irricevibilità dell'istanza di concessione dei contributi per l'acquisto della prima abitazione.

Camerano, lì 09/09/2025

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

F.to Dott.ssa Donatella Branca